



## **PUBBLICO IMPIEGO E CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA**

Scheda a cura di **Giulia Perin** e **Paolo Bonetti**  
(aggiornata al 7 ottobre 2011)

### **Sommario:**

1. IL QUADRO COMUNITARIO.
  - 1.1. Gli artt. 45, comma 4, e 51, comma 1, TFUE.
  - 1.2. L'interpretazione restrittiva della nozione di pubblico impiego data dalla Corte di Giustizia.
  - 1.3. Le comunicazioni della Commissione europea.
  - 1.4. Trattamento da riservarsi al cittadino dell'Unione in relazione agli impieghi pubblici che non siano riservati ai cittadini del Paese membro ospitante: il principio della parità di trattamento.
  - 1.5. Applicabilità del regime anche ai familiari extraUE del cittadino dell'Unione e al cittadino nazionale che abbia esercitato la libera circolazione.
2. LA NORMATIVA ITALIANA.
  - 2.1. Gli impieghi pubblici che possono essere riservati ai cittadini italiani.
  - 2.2. Principi e regole applicabili agli impieghi pubblici non riservati ai cittadini italiani:
    - 2.2.1.1. Requisiti generali che devono possedere i cittadini dell'Unione per poter partecipare ad un concorso pubblico in Italia.
    - 2.2.1.2. Il principio della parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani.
    - 2.2.1.3. Estensione del trattamento riservato ai cittadini dell'Unione anche ai familiari extracomunitari, ai cittadini italiani che abbiano esercitato la libera circolazione e ai rifugiati.

## 1. IL QUADRO COMUNITARIO.

### 1.1. GLI ARTT. 45, COMMA 4, E 51, COMMA 1, TFUE.

[L'art. 45 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea \(art. 45 TFUE, già art. 39 TCE\)](#) nel sancire il principio della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea prevede al suo quarto comma un'eccezione relativamente “agli impieghi nella pubblica amministrazione”.

Analogamente, [l'art. 51, comma 1, TFUE \(ex art. 45, comma 1, Trattato CE\)](#) dispone che le norme in materia di diritto di stabilimento non trovano applicazione alle “attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri”.

Sorge, dunque, la questione di quale sia la posizione dei cittadini dell'Unione che abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione e al soggiorno in relazione all'accesso e al trattamento nel settore del pubblico impiego.

In assenza di qualsiasi direttiva e regolamento dell'Unione che risponda a tale domanda, il principale punto di riferimento a livello di diritto dell'Unione si trova nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE.

### 1.2. L'INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA DELLA NOZIONE DI PUBBLICO IMPIEGO DATA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA.

Dalla lettura delle norme dei Trattati appena richiamate potrebbe sembrare che l'intero settore del pubblico impiego sia posto al di fuori dell'ambito del diritto alla libera circolazione di cui godono i cittadini dell'Unione.

Tuttavia a partire dalla [sentenza 17 dicembre 1980, Commissione c. Belgio della Corte di Giustizia dell'U.E.](#) la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che

a) la possibilità di riservare ai cittadini di uno Stato membro i posti nel pubblico impiego deve essere interpretata, al pari di ogni eccezione alle libertà di circolazione e di stabilimento sancita dal Trattato, in modo restrittivo;

b) la definizione della nozione di amministrazione pubblica ai sensi dell'[art. 45, comma 4, TFUE](#) non può essere lasciata agli Stati membri, ma deve essere autonomamente definita a livello dell'Unione: in caso contrario, gli Stati avrebbero la possibilità di determinare, a loro piacimento, i posti che rientrano nella suddetta disposizione derogatoria.

Nella stessa [sentenza 17 dicembre 1980, Commissione c. Belgio](#), la Corte di Giustizia ha chiarito che le eccezioni opponibili al principio di libera circolazione riguardano soltanto gli impieghi che “comportino una partecipazione, diretta o indiretta, all'esercizio di prerogative dei pubblici poteri o alla responsabilità per la tutela degli interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche”, come le amministrazioni comunali.

La successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia ha precisato che l'accesso ad un pubblico impiego può essere legittimamente ristretto ad un cittadino dell'Unione

qualora in un determinato impiego sussistano entrambi i due elementi: 1) la partecipazione all'esercizio di prerogative dei pubblici poteri, 2) la responsabilità per la tutela degli interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche.

Da ciò si deduce che l'accesso alla grande maggioranza dei posti nella pubblica amministrazione deve essere consentito a tutti i cittadini dell'Unione.

L'integrazione di tali requisiti deve essere, inoltre, valutata caso per caso in funzione della natura dei compiti e delle responsabilità implicati nel posto in questione.

### **Casi pratici: impieghi che non possono essere riservati ai cittadini.**

Alla luce di tale nozione, la Corte ha stabilito che, ad esempio, gli impieghi nelle poste ([sentenza 12 febbraio 1974, Sotgiu v. Deutsche Bundespost, C-152/73](#)), o nelle ferrovie, o ancora gli impieghi di idraulico, di giardiniere o di elettricista, di professore ([sentenza Bleis c. Ministère de l'Education National C-4/91](#), [Commissione c. Lussemburgo, C-473/93](#)), di infermiere ([Commission c. Francia, C-307/84](#)), lettore universitario ([Allué e Coonan c. Università degli Studi di Venezia, C-33/88](#)) e di ricercatore civile ([Commissione c. Italia, C-225/85](#)), guardie giurate nel settore privato ([Commissione c. Italia, C-283/99](#)) non possono essere riservati da uno Stato membro ai propri cittadini.

La Corte ha inoltre chiarito che [Part. 45 \(4\) TFUE](#) trova applicazione solo quando i poteri di imperio connessi alla funzione pubblica sono esercitati con regolarità e non costituiscano una parte molto limitata dell'impiego che si intende precludere ai cittadini dell'Unione. Sulla base di questa affermazione, è stato, ad esempio, affermato che l'Italia illegittimamente ha ristretto ai soli cittadini italiani l'accesso al ruolo di capitani e ufficiali (comandanti in seconda) di navi che battono bandiera italiana ([sentenza 11 settembre 2008, Commissione c. Italia, C-447/07](#)).

La giurisprudenza della Corte appena citata è utile al fine di avere un'idea degli impieghi che non possono essere sottoposti alla clausola di cittadinanza italiana: tuttavia, questi casi hanno solo una natura esemplificativa; il criterio da seguire è sempre quello di verificare, caso per caso, in relazione al concreto impiego pubblico se esso, per le mansioni di cui richiede lo svolgimento, comporti o meno la partecipazione all'esercizio di prerogative dei pubblici poteri e la responsabilità per la tutela di interessi generali.

### **1.3. LE COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA**

La Commissione europea nella comunicazione del 18 marzo 1988 e nella [comunicazione dell'11 dicembre 2002](#) ha fornito agli Stati membri delle ulteriori indicazioni esemplificative utili alla corretta applicazione dell'art. 54 TFUE.

In particolare, in tali Comunicazioni, si trovano indicati, in modo dettagliato e alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia, i settori dell'impiego pubblico che, a parere della Commissione, devono essere aperti a tutti i cittadini dell'Unione, nonché i posti che, pur essendo all'interno di settori che comprendono impieghi legittimamente riservabili ai cittadini, non possono essere preclusi al cittadino dell'Unione perché non prevedono l'esercizio di poteri pubblici.

Ecco lo schema riassuntivo:

SETTORE	POSSIBILITÀ DI ACCESSO
Amministrazione dei servizi commerciali	I cittadini dell'Unione hanno diritto di accedere a qualsiasi tipo di impiego
Servizi pubblici di assistenza	I cittadini dell'Unione hanno diritto di accedere a qualsiasi tipo di impiego
Insegnamento	I cittadini dell'Unione hanno diritto di accedere a qualsiasi tipo di impiego
Ricerca a fini non militari	I cittadini dell'Unione hanno diritto di accedere a qualsiasi tipo di impiego
Forze armate, polizia, forze di mantenimento dell'ordine	All'interno di questo settore, i cittadini dell'Unione hanno diritto di accedere agli impieghi che comportano lo svolgimento di funzioni amministrative, la consulenza tecnica, la manutenzione non comportino l'esercizio di poteri pubblici
Autorità giudiziarie e fiscali	All'interno di questo settore, i cittadini dell'Unione hanno diritto di accedere agli impieghi che comportano lo svolgimento di funzioni amministrative, la consulenza tecnica, la manutenzione
Corpo diplomatico	All'interno di questo settore, i cittadini dell'Unione hanno diritto di accedere agli impieghi che comportano lo svolgimento di funzioni amministrative, la consulenza tecnica, la manutenzione
Posti nei ministeri statali, presso autorità governative regionali, enti locali, banche centrali e altri organismi di diritto pubblico, che si occupano della preparazione degli atti legislativi, della loro attuazione	All'interno di questo settore, i cittadini dell'Unione hanno diritto di accedere agli impieghi che comportano lo svolgimento di funzioni amministrative, la consulenza tecnica, la manutenzione, nonché a tutti gli impieghi che non comportino l'esercizio dell'autorità pubblica e la salvaguardia dell'interesse generale dello Stato (ad esempio, il posto di un funzionario che contribuisce alla preparazione delle decisioni sulle autorizzazioni a edificare non dovrebbe essere riservato a cittadini dello Stato membro ospitante)

Con il [documento di lavoro sulla “libera circolazione dei lavoratori nel settore pubblico” del 14 dicembre 2010](#), la Commissione europea ha riassunto e ulteriormente chiarito la propria interpretazione della normativa in materia di pubblico impiego, alla luce dei principali orientamenti della Corte di Giustizia in materia.

**1.4. TRATTAMENTO DA RISERVARSI AL CITTADINO DELL'UNIONE IN RELAZIONE AGLI IMPIEGHI PUBBLICI CHE NON SIANO RISERVATI AI CITTADINI DEL PAESE MEMBRO OSPITANTE: IL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO.**

Come si è visto, [l'art. 54, comma 4, TFUE](#) autorizza gli Stati membri a riservare alcuni impieghi pubblici ai soli cittadini: per tutti gli altri impieghi, invece, non solo non è ammessa alcuna discriminazione nell'accesso al lavoro, ma neppure è lecito alcuna disparità di trattamento una volta instaurato il rapporto di lavoro (sentenza Schöning, C-15/96).

ESEMPIO.

L'Italia può riservare i posti di magistrato ai soli cittadini italiani, escludendo i cittadini dell'Unione che non abbiano la cittadinanza italiana.

Per gli impieghi in cui tale riserva non vi sia (ad esempio, la professione di insegnante), i cittadini dell'Unione devono godere non solo del diritto ad accedere al concorso, ma anche di quello alla parità di trattamento nella retribuzione, nella valutazione dei titoli, dell'anzianità, dell'esperienza professionale (sentenze della Corte di Giustizia [Scholz C-419/92](#), [Schöning C-15/96](#), [Commission v. Greece C-187/96](#); [Österreichischer Gewerkschaftsbund C-195/98](#); [Köbler C-224/01](#), [Commission v. Italy, C-278/03](#), [Commission v. Spain C-205/04](#), [Commission v. Italy C-371/04](#)). Se uno spagnolo, dopo avere esercitato per anni la professione di insegnante in Spagna, inizia ad esercitare l'attività di insegnamento in una scuola pubblica italiana, la sua retribuzione dovrà essere determinata tenendo conto anche della anzianità di servizio maturata in Spagna. L'esperienza di insegnamento in un altro paese dell'Unione deve infatti ricevere lo stesso credito che avrebbe ricevuto se la persona avesse lavorato in Italia.

**1.5. APPLICABILITÀ DEL REGIME ANCHE AI FAMILIARI EXTRAUE DEL CITTADINO DELL'UNIONE E AL CITTADINO NAZIONALE CHE ABBAIA ESERCITATO LA LIBERA CIRCOLAZIONE.**

I principi e le regole finora indicati applicabili ai cittadini dell'Unione si applicano anche:

- ai familiari dei cittadini dell'Unione non aventi a loro volta la cittadinanza dell'Unione che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ([art. 23 e art. 24 direttiva 2004/38/CE](#), in base al quale “fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal trattato e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente”);
- ai cittadini del medesimo Stato membro che abbiano esercitato la libera circolazione.

Con riguardo a quest'ultimo punto, per riprendere l'esempio sopra riportato, se un cittadino italiano, dopo avere esercitato in Spagna l'attività di insegnante inizia ad insegnare in una scuola pubblica italiana, il periodo di insegnamento svolto all'estero dovrà essere computato ai fini dell'anzianità di servizio come se l'attività fosse stata svolta in Italia.

## 2. LA NORMATIVA ITALIANA

### 2.1. I POSTI CHE POSSONO ESSERE RISERVATI AI CITTADINI ITALIANI.

L'[art. 38 d. lgs. 20 marzo 2001, n. 165](#) (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) prevede che i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

La norma, come si vede, contiene una definizione generale.

Al fine di dare alla stessa concretezza, l'art. 38, comma 2, ha previsto che con regolamento del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana e i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini comunitari.

Perciò **la lista di posti e funzioni riservabili ai cittadini italiani** è oggi contenuta nel [D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174](#) (Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche).

Gli impieghi delle amministrazioni pubbliche per l'accesso ai quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana sono i seguenti:

1) posti di dirigenti delle amministrazioni dello Stato e posti dei corrispondenti livelli delle altre pubbliche amministrazioni (art. 1 D.P.C.M.);

2) posti con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, delle province e dei comuni nonché delle regioni e della Banca d'Italia (art. 1 DPR);

3) posti di magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, avvocati e procuratori dello Stato (art. 1 DPCM);

4) posti dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero della difesa, del Ministero delle finanze (oggi Ministero dell'Economia e delle finanze) e del Corpo forestale dello Stato, eccettuati i posti a cui si accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per i posti per i quali si richiede soltanto il requisito della scuola dell'obbligo (art. 1 DPCM);

5) impieghi nella pubblica amministrazione che contemplano l'esercizio delle seguenti funzioni: a) funzioni che comportano l'elaborazione, la decisione, l'esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi; b) funzioni di controllo di legittimità e di merito. Nel caso sussista un dubbio sul fatto che un determinato impiego comporti o meno l'esercizio di una di tali funzioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentita l'amministrazione competente, esprime, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda dell'interessato, diniego motivato all'accesso a specifici impieghi o all'affidamento di incarichi che comportino esercizio di una di tali funzioni. Tale decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ha efficacia preclusiva sino a che non intervengano modifiche della situazione di fatto o di diritto che facciano venir meno l'impedimento all'accesso (art. 2 DPCM).

## **2.2. PRINCIPI E REGOLE APPLICABILI AGLI IMPIEGHI PUBBLICI NON RISERVATI AI CITTADINI ITALIANI.**

Finora si sono indicati i posti e le funzioni che, secondo la legislazione italiana, possono essere riservati ai cittadini italiani. Tutti gli altri posti sono liberamente accessibili ai cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione europea. Vediamo, dunque, quali sono le regole e i principi che si applicano in relazione a tali posti.

### **2.2.1. Requisiti generali che devono possedere i cittadini dell'Unione per partecipare ad un concorso pubblico in Italia.**

L'art. 3 del [D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174](#) prevede che i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, i seguenti requisiti:

- a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

In relazione al punto b), tra i vari requisiti richiesti per l'accesso ad un concorso pubblico, vi è quello relativo al possesso di un determinato titolo di studio.

Poiché però spesso il titolo di studio posseduto dal cittadino dell'Unione è stato acquisito in uno Stato diverso dall'Italia il cittadino dell'Unione può chiederne l'equiparazione al corrispondente titolo italiano necessario ai fini dell'ammissione al pubblico impiego.

In proposito una [nota del 14 luglio 2000 del Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri \(Ufficio P.P.A./ROM - Servizio Reclutamento\)](#) dispone che:

- 1) sull'equiparazione del titolo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministeri competenti: a) per i titoli di studio a carattere accademico: Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica - SAUS - Ufficio X , b) per i titoli assimilabili a quelli della scuola dell'obbligo e di istruzione secondaria di secondo grado: Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica - Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici - Ufficio IX.

- 2) La domanda di riconoscimento deve essere presentata in relazione alla partecipazione ad uno specifico concorso pubblico.
- 3) Il titolo riconosciuto ha valore soltanto per l'accesso al concorso a cui si intende partecipare.
- 4) I documenti da presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio P.P.A. - Servizio Reclutamento, per l'inoltro d'ufficio ai Ministeri competenti sono i seguenti:
  - a) domanda, in duplice copia, di riconoscimento del titolo di studio, nella quale dovrà essere espressamente specificato il concorso pubblico a cui si intende partecipare e l'amministrazione che ha bandito il concorso;
  - b) titolo di studio straniero, in duplice copia. Il titolo deve essere tradotto e convalidato dalla Rappresentanza diplomatico consolare italiana, competente per territorio;
  - c) curriculum degli studi compiuti - materie studiate, esami superati con il relativo voto rilasciato dalla scuola o Università. Il curriculum deve essere tradotto e convalidato come al punto b).
- 5) Il provvedimento che dispone l'avvenuto riconoscimento del titolo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Perciò, come ricorda il vademecum [“Guida all'utente - Direttiva 2005/36/CEE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali”, pubblicato l'8 maggio 2011 dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri](#), ogni cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea possessore di un titolo di studio estero (dell'UE o extra-UE), di qualsiasi livello (scuola secondaria, istruzione superiore) può partecipare a concorsi per posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche italiane tramite una procedura di riconoscimento attuata ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 165/2001.

A tal fine l'interessato deve

- 1) presentare all'amministrazione che ha pubblicato il bando la domanda di partecipazione al concorso citando il titolo straniero nella lingua originale e chiedendo di essere ammesso al concorso ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 165/2001;
- 2) inviare, contestualmente, al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la richiesta di equivalenza del titolo di studio acquisito all'estero, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs 165/2001. Tale tipo di riconoscimento non ha valore assoluto, ma è finalizzato alla sola partecipazione al concorso.

Il modello della domanda (all. 3 della medesima Guida) è il seguente:



Al Dipartimento della Funzione Pubblica  
U.P.P.A. – Servizio Reclutamento  
Corso Vittorio Emanuele II, 116  
00186 Roma

Al Ministero<sup>(1)</sup>

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Oggetto: **richiesta equivalenza titolo di studio ai sensi dell'art. 38 del d. lgs 165/2001.**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
di cittadinanza \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_  
chiede, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 165/2001, l'equivalenza del proprio:

titolo di studio<sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_  
rilasciato da<sup>(3)</sup> \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_\_

dovendo partecipare a:

<sup>(4)</sup> \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Domanda inoltre che il relativo D.P.C.M. di equivalenza venga inviato al seguente indirizzo:

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Si allegano, per il dipartimento della Funzione Pubblica, i seguenti documenti:

- fotocopia documento di identità;
- fotocopia del bando di concorso cui si intende partecipare.

Si allegano, per il Ministero competente (MIUR o Pubblica Istruzione), i seguenti documenti:

- fotocopia documento di identità;
- copia autentica del titolo di studio estero;
- copia autentica del titolo di studio estero tradotto<sup>(5)</sup> e legalizzato<sup>(6)</sup> con allegata dichiarazione di valore;<sup>(7)</sup>

- copia autentica tradotta e legalizzata, con allegata dichiarazione di valore, del piano degli studi compiuti, esami superati e relativa votazione; <sup>(8)</sup>
- fotocopia del bando di concorso cui si intende partecipare.
- (1) indicare il Ministero competente al riconoscimento (Miur o Ministero Pubblica Istruzione)
- (2) indicare il titolo di studio (laurea, diploma, ecc.)
- (3) indicare l'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio
- (4) indicare il concorso a cui si intende partecipare e l'amministrazione che lo ha bandito
- (5) Sono "traduzioni ufficiali" quelle: a) di traduttore che abbia una preesistente abilitazione o di persona comunque competente della quale sia asseverato in Tribunale il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario; b) della Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui il documento è stato formato, operante in Italia; c) della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui il documento è stato formato (fonte MAE)
- (6) La legalizzazione deve essere effettuata prima che venga richiesto alla competente autorità diplomatica italiana di emettere, sul titolo stesso, la Dichiarazione di valore in loco. Invece, se il Paese che ha rilasciato il titolo ha firmato la Convenzione dell'Aia (5 ottobre 1961), bisogna apporre sul titolo di studio la cosiddetta "Postilla dell'Aia" (Aja Apostille). Il timbro con la Postilla deve essere posto sul documento prima di richiedere alla competente autorità diplomatica italiana di emettere sul titolo stesso la Dichiarazione di valore in loco. Si è esentati dall'obbligo della legalizzazione del documento di studio o della Postilla dell'Aia solo se:
  - 1) l'istituzione che ha rilasciato il titolo appartiene a uno dei Paesi che hanno firmato la Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia); oppure
  - 2) il titolo di studio è stato rilasciato da istituzioni tedesche (ciò a seguito della Convenzione italo tedesca sull'esenzione dalla legalizzazione degli atti pubblici)
- (7) La dichiarazione di valore" è rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatico-Consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferiscono i titoli stessi
- (8) tale certificazione deve essere rilasciata dall'Università o dalla Scuola.

Riferimenti:

**Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica**

Ufficio P.P.A. – Servizio Reclutamento tel. 06-68997453-7470

Email: [servizioreclutamento@funzionepubblica.it](mailto:servizioreclutamento@funzionepubblica.it)

Corso Vittorio Emanuele II, 116 – 00186 Roma

**Ministero dell'Università e della ricerca scientifica - Ufficio IX**

(per i titoli di studio a carattere accademico)

Tel. 06-97727450

Piazzale Kennedy, 20 - 00144 Roma

**Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio VII**

(per i titoli assimilabili a quelli della scuola dell'obbligo e di istruzione secondaria di secondo grado)

Tel. 06-58493632

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma

### 2.2.2. Il principio della parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani.

Come si è visto, il [D.p.c.m. n. 174/1994](#) indica gli impieghi pubblici che possono essere riservati ai soli cittadini italiani.

Invece **per tutti gli altri impieghi** non è ammessa alcuna discriminazione nell'accesso, né alcuna disparità di trattamento nei confronti dei cittadini dell'Unione una volta instaurato il rapporto di lavoro (sentenza 16 giugno 1987, *Commissione c. Italia*).

Infatti [l'art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. n. 30/2007](#) prevede che “i cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare qualsiasi attività economica autonoma o subordinata, escluse le attività che la legge, conformemente ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato”.

Un'applicazione specifica di tale principio all'ambito del pubblico impiego si trova nell'[art. 5 del D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101](#), adottato in esecuzione della [sentenza della Corte di giustizia resa in data 26 dicembre 2006 nella causa C-371/04](#), resa nell'ambito di una procedura di infrazione contro l'Italia: le amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del principio di libera circolazione dei lavoratori di cui agli [articoli 39 TCE](#) e [7 del regolamento \(CEE\) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968](#), salve più favorevoli previsioni, valutano, ai fini giuridici ed economici, l'esperienza professionale e l'anzianità acquisite da cittadini comunitari nell'esercizio di un'attività analoga a quella considerata rilevante e svolta presso pubbliche amministrazioni di un altro Stato membro, anche in periodi antecedenti all'adesione del medesimo all'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea secondo condizioni di parità rispetto a quelle maturate nell'ambito dell'ordinamento italiano; sono inapplicabili le disposizioni normative e le clausole dei contratti collettivi contrastanti con tale disposizione il presente comma e ai fini dell'accesso rimane fermo quanto previsto dall'[art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#).

### **2.2.3. Estensione del trattamento riservato ai cittadini dell'Unione anche ai familiari extracomunitari, ai cittadini italiani che abbiano esercitato la libera circolazione e ai rifugiati.**

I principi e le regole finora indicati si applicano, oltre che ai cittadini dell'Unione, anche:

- ai **familiari extraUE dei cittadini dell'Unione e dei cittadini italiani**;
- ai **cittadini italiani che abbiano esercitato la libera circolazione** (che avranno dunque diritto a vedersi riconosciuta l'equivalenza di eventuali titoli conseguiti all'estero comparabili a quelli italiani ai fini dell'accesso al pubblico impiego in Italia).

In forza di tale estensione il [Tribunale di Venezia, decreto 8 ottobre 2010](#) ha dichiarato discriminatoria la decisione del Comune di Venezia di non ammettere alle prove selettive di un concorso pubblico per educatore di strada la moglie di un cittadino italiano non avente la cittadinanza dell'Unione.

Le norme fin qui indicate si applicano anche ai cittadini extracomunitari e agli apolidi che abbiano ottenuto in Italia il riconoscimento lo **status di rifugiato**: [l'art. 25, comma 2 d. lgs. 19 novembre 2007, n. 251](#) consente al titolare dello status di rifugiato l'accesso al pubblico impiego, con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini dell'Unione europea.